



**MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
LICEO MARGHERITA DI CASTELVÌ**

Liceo delle Scienze Umane – Liceo Economico Sociale – Liceo Linguistico
Liceo Linguistico Internazionale a opzione spagnola
Liceo Linguistico Internazionale a opzione francese Esabac
Via E. Berlinguer n°2 – Tel. 079 / 235162 - 235170 - Fax 079 / 2012658 - C. F. 80000420903
Sedi staccate: Via Istria e P.zza D'Armi
Sito: www.liceocastelvi.edu.it
e-mail: sspm010006@istruzione.it
PEC: sspm010006@pec.istruzione.it

**REGOLAMENTO DI ISTITUTO
INTEGRAZIONE IN RELAZIONE ALL'EMERGENZA COVID-19**

Approvato con delibera del Consiglio di Istituto 17 Settembre 2020

PREMESSA

Il presente documento rappresenta una integrazione al Regolamento di Istituto attualmente in vigore e l'applicazione delle norme in esso contenute sono legate al perdurare dello stato di emergenza sanitaria dovuta alla pandemia COVID-19.

Pertanto, concluso il periodo di emergenza, le presenti disposizioni non avranno più efficacia.

Per quanto non modificato dalla presente integrazione al Regolamento di Istituto restano valide le disposizioni già previste.

Il presente “*Regolamento di istituto: integrazioni in relazione all'emergenza COVID-19*” viene pubblicato sul sito sia nella Home Page che nella sezione dedicata ai genitori. Viene trasmesso all'inizio dell'anno scolastico 2020 | 2021 a tutte le famiglie degli alunni iscritti tramite e-mail, al

RAPPORTI CON LE FAMIGLIE

fine di garantirne la visione, e a tutti i Docenti tramite circolare interna.

Il sito del Liceo Margherita di Castelvì rappresenta il luogo principale ed ufficiale di informazione alle famiglie sulle procedure da adottare nelle scuole per la gestione dell'emergenza COVID-19.

Si effettuerà un continuo aggiornamento tramite tale strumento, anche in relazione alle nuove disposizioni normative Statali, Regionali, Comunali di impatto sul funzionamento delle scuole.

Le comunicazioni con le famiglie avverranno tramite registro elettronico.

I genitori potranno monitorare l'andamento didattico disciplinare dei propri figli attraverso la consultazione giornaliera del registro elettronico, in cui ciascun docente annoterà regolarmente le diverse attività svolte, i compiti assegnati e le valutazioni attribuite.

I genitori che avranno necessità di comunicare con i docenti dovranno annotare la richiesta di colloquio sul registro elettronico o inviare al docente una mail. Il colloquio avverrà tramite videochiamata con Meet, in tempi concordati.

I docenti comunicheranno agli studenti dopo la pubblicazione dell'orario definitivo l'ora di ricevimento on line settimanale.

Si invitano comunque i genitori a limitare la richiesta di colloqui ai casi di insufficienze o di giudizi negativi per verificare con i docenti come i propri figli si stiano applicando nelle diverse attività proposte.

INTEGRAZIONE AL REGOLAMENTO DI ISTITUTO

PREMESSA

Il presente Regolamento è adottato in attuazione delle disposizioni di cui all'art. 4 D.P.R. 24.06.1998 n. 249 "Statuto delle studentesse e degli studenti" e delle successive integrazioni di cui al D.P.R. 21.11.2007 n. 235 che definiscono violazioni disciplinari, sanzioni, Organi competenti e procedure di applicazione delle sanzioni stesse. Esso completa e aggiorna il vigente Regolamento di istituto ed il P.T.O.F. elaborato dal Collegio Docenti e deliberato dal Consiglio di Istituto, ai fini dell'individuazione di doveri, compiti e diritti delle diverse componenti scolastiche a seguito della emergenza Covid-19 e dei conseguenti interventi normativi del Ministero dell'Istruzione (tra questi, a solo titolo di esempio, si fa riferimento al DM 39 del 26-06-2020 – Adozione Piano Scuola 2020-21 – al DM 87 del 6.08.2020 - Protocollo di Sicurezza per ripresa a settembre – e al DM 89 del 7.08.2020 – Linee Guida Didattica Digitale Integrata).

ART. 1 PRIVACY

Al fine di effettuare il trattamento dei dati personali, legati allo svolgimento dell'attività didattica a distanza, si precisa che le scuole non sono tenute a chiedere il consenso dei genitori per realizzare la didattica online; l'istituzione scolastica ha infatti inviato a tutte le famiglie l'informativa all'inizio dell'anno scolastico, valida anche per la "didattica a distanza". Infatti, sebbene svolta in modo virtuale e non fisico, la didattica a distanza costituisce un compito istituzionale svolto dalla scuola

in un periodo emergenziale e i genitori hanno già rilasciato il consenso al trattamento dei dati al momento dell'iscrizione.

ART. 2 PARTECIPAZIONE DEGLI ALUNNI ALLE ATTIVITÀ DIDATTICHE SINCRONE (in videoconferenza)

La partecipazione alle attività di Didattica a Distanza cosiddette “sincrone” (docente-alunno in presenza) è soggetta alle stesse regole che determinano la buona convivenza in classe:

- 1) Gli studenti non dovranno aprire la video lezione prima che il professore entri in chat
- 2) Gli studenti hanno il dovere di partecipare alle video lezioni collegandosi con puntualità, tenere la videocamera aperta e aprire il microfono qualora venga loro richiesto; devono rimanere presso la propria postazione fino al termine della video lezione; per urgenti necessità possono assentarsi temporaneamente, previa comunicazione al docente interessato.
- 3) Gli studenti durante le lezioni devono mantenere un comportamento appropriato, evitando di usare impropriamente la comunicazione sincrona (uso scorretto della chat scritta durante le video lezione, ecc.).
- 4) Gli studenti non potranno disattivare i microfoni dei partecipanti o espellerli dalle video lezioni
- 5) Gli studenti non potranno usare il cellulare e dovranno tenerlo distante, a meno che i docenti non lo richiedano espressamente (per esempio per contattare un compagno assente)
- 6) Gli studenti dovranno farsi trovare in luoghi e atteggiamenti che possano sviluppare un contesto didattico adeguato. Sarà opportuno scegliere una stanza tranquilla, isolata dal resto della famiglia, evitare collegamenti in movimento mentre si fanno altre cose, evitare di pranzare, fare colazione o altro durante la lezione;
- 7) Gli studenti dovranno rispondere quando interpellati, attivando il microfono.
- 8) Gli studenti dovranno tenere un abbigliamento corretto (ad esempio evitando di indossare il pigiama).
- 9) Nel caso gli alunni siano impossibilitati a frequentare una o più lezioni sincrone (sia per motivi tecnico – tecnologico, per esempio le connessioni, o per altri motivi, ad esempio di salute) occorrerà avvertire per tempo il docente di riferimento per giustificare l'assenza.
L'avvertimento dovrà essere fatto dai genitori e/o tutori per gli studenti minorenni.
- 10) I docenti trascriveranno le assenze non giustificate alle videoconferenze sul registro elettronico.
- 11) È vietata la diffusione in rete o sui social delle attività svolte sulla piattaforma anche in forma di foto o di riprese video o vocali.
- 12) E' vietato l'utilizzo della piattaforma fornita dalla scuola per finalità differenti da quelle didattiche

e non conformi alle indicazioni fornite dai docenti.

- 13) L'accesso alla piattaforma e ai servizi ad essa connessa è strettamente personale; l'utente accetta di essere riconosciuto quale autore dei messaggi e dei documenti inviati dal suo account e di essere il ricevente dei messaggi e dei documenti spediti al suo account.
- 14) Ogni studente è responsabile dell'attività che effettua tramite l'account personale.

ART. 3 INDIVIDUAZIONE INFRAZIONI DISCIPLINARI

Nelle tabelle che seguono si individuano con elencazione descrittiva e non tassativa i principali comportamenti che si configurano come violazioni disciplinari e le sanzioni corrispondenti, individuate e descritte nel successivo articolo 4.

**TABELLA A: INFRAZIONI DISCIPLINARI NON GRAVI
(SANZIONE: RICHIAMO VERBALE E AMMONIZIONE SCRITTA SUL REGISTRO
ELETTRONICO)**

| DOVERI | COMPORTAMENTI che si caratterizzano come infrazione ai doveri |
|---|---|
| FREQUENZA REGOLARE E IMPEGNO SCOLASTICO | <ol style="list-style-type: none">1) Elevato numero di assenze sia in presenza che in DAD/DDI2) Assenze ingiustificate3) Mancata esecuzione delle specifiche attività in classe e in modalità DAD/DDI4) Consegna non puntuale delle verifiche anche in modalità DAD/DDI5) Uscita non autorizzata dall'aula durante le lezioni (sia in presenza che a distanza)6) Mancata partecipazione alle attività anche in modalità DAD/DDI non motivata da tempestiva segnalazione delle difficoltà tecniche o di connessione, che la scuola non sia riuscita ad ovviare fornendo opportuni sussidi |
| RISPETTO DEGLI ALTRI | <ol style="list-style-type: none">1) Uso di termini volgari e/o offensivi anche in modalità DAD/DDI2) Interventi inopportuni durante le lezioni anche in modalità DAD/DDI3) Atti o parole che consapevolmente tendano a creare situazioni di emarginazione anche in modalità DAD/DDI4) Uso scorretto di smartphone e/o di device elettronici anche in modalità DAD/DDI5) Inosservanza di indicazioni e richieste dell'Insegnante in modalità DAD e DDI |
| RISPETTO DELLE NORME ORGANIZZATIVE, DI SICUREZZA E CHE TUTELANO LA SALUTE | <ol style="list-style-type: none">1) Violazione involontaria delle norme di comportamento contenute nel "Regolamento recante misure di prevenzione e contenimento della diffusione del Sars-Cov-2",2) Violazioni involontarie dei regolamenti di laboratorio e degli spazi attrezzati3) Danneggiamento di apparati connessi alla sicurezza (segnaletica orizzontale e verticale, estintori, ecc.) |

TABELLA B INFRAZIONI DISCIPLINARI GRAVI E GRAVISSIME
SANZIONE: ALLONTANAMENTO DALLE LEZIONI (SOSPENSIONE)

| DOVERI | COMPORAMENTI che si caratterizzano come infrazione ai doveri |
|---|--|
| FREQUENZA REGOLARE E IMPEGNO SCOLASTICO | 1) Elevato numero di assenze ingiustificate 2) Grave disturbo delle attività didattiche sia in presenza che in DAD / DDI 3) Mancata partecipazione alle attività in DAD seppure la scuola abbia fornito opportuni sussidi per risolvere problematiche di connessione e/o device |
| RISPETTO DEGLI ALTRI | 1) Ricorso alla violenza / atti che mettono in pericolo l'incolumità e salute altrui 2) Utilizzo di termini gravemente offensivi e lesivi della dignità altrui, anche nelle interazioni on line e social 3) Atti di bullismo e cyberbullismo 4) Uso della rete per giudicare, infastidire o impedire ad altri di esprimersi o partecipare anche in modalità DAD/DDI 5) Condivisione e pubblicazione senza permesso di foto che possano essere ricondotte alle persone o di altri dati personali 6) Registrazione e diffusione di foto o stralci di videolezioni |
| RISPETTO DELLE NORME ORGANIZZATIVE, DI SICUREZZA E CHE TUTELANO LA SALUTE | 1) Violazione intenzionale delle norme di comportamento contenute nel “Regolamento recante misure di prevenzione e contenimento della diffusione del Sars-Cov-2”, 2) Favoreggiamento all'ingresso di persone estranee a scuola e/o alle attività sincrone e asincrone DAD/DDI 3) Mancato rispetto delle disposizioni di legge o regolamenti in situazioni di EMERGENZA PANDEMIE (es. Covid 19) 4) Comportamenti gravi in caso di situazioni di EMERGENZA PANDEMIE che costituiscono pericolo per la comunità scolastica |

Sono considerati aggravanti:

- la recidività
- infrazioni non gravi che si ripetono dopo sanzioni già applicate
- i comportamenti contrari alle norme di sicurezza e della tutela della salute

ART. 4: SANZIONI PER LE MANCANZE DISCIPLINARI E SOGGETTI CHE LE IRROGANO

Sono individuate, ai fini del presente Regolamento, e in applicazione del comma 1 dell'art.4 D.P.R. n. 249/1998 così come sostituito dall'art. 1 del D.P.R. 235/2007, le seguenti sanzioni disciplinari e, correlativamente, i soggetti che le irrogano

| | Sanzione | | Soggetto che irroga |
|---|--|---|--|
| a | Richiamo verbale | Sanzione riferita a singole infrazioni disciplinari non gravi. Annotato sul registro di classe | Docente che ha rilevato o accertato il comportamento costituente violazione disciplinare |
| b | Ammonizione | Sanzione riferita a plurime infrazioni disciplinari non gravi. Annotato sul registro di classe | Dirigente Scolastico a seguito di segnalazione di chi ha rilevato o accertato il comportamento costituente violazione disciplinare |
| c | allontanamento temporaneo dalle lezioni (sospensione) per periodi non superiori a quindici giorni | Sanzione comminata soltanto in caso di gravi o reiterate infrazioni disciplinari derivanti dalla violazione dei doveri di cui all'art. 3 del D.P.R. n. 249/98. Per situazioni di cui alla legge 71/2017, nel caso di minori autori di atti di cyberbullismo, in assenza di querela o denuncia per i reati di cui agli articoli 594, 595 (diffamazione) e 612 (minaccia) del codice penale, viene fatta segnalazione al Questore al fine della procedura di ammonimento da parte del Questore con convocazione del minore insieme ad almeno un genitore (art. 7 legge 71/2017) | Consiglio di classe |
| d | allontanamento temporaneo dalle lezioni (sospensione) per periodi superiori a quindici giorni per gravi o reiterate infrazioni | Sanzione adottata se ricorrono due condizioni, entrambe necessarie: 1) devono essere stati commessi "reati che violino la dignità e il rispetto della persona umana (ad es. violenza privata, minaccia, percosse, ingiurie, reati di natura sessuale etc.), oppure deve esservi una concreta situazione di pericolo per l'incolumità delle persone (ad es. incendio o allagamento); 2) il fatto commesso deve essere di tale gravità da richiedere una deroga al limite dell'allontanamento fino a 15 giorni previsto dal 7° comma dell'art. 4 dello Statuto. In tal | Consiglio di istituto |

| | | | |
|---|---|---|-----------------------|
| | | <p>caso la durata dell'allontanamento è adeguata alla gravità dell'infrazione, ovvero al permanere della situazione di pericolo.</p> <p>L'iniziativa disciplinare di cui deve farsi carico la scuola può essere assunta in presenza di fatti tali da configurare una fattispecie astratta di reato prevista dalla normativa penale. Tali fatti devono risultare verosimilmente e ragionevolmente accaduti indipendentemente dagli autonomi e necessari accertamenti che, anche sui medesimi fatti, saranno svolti dalla magistratura inquirente e definitivamente acclarati con successiva sentenza del giudice penale.</p> | |
| e | allontanamento dalle lezioni sino al termine dell'anno scolastico | <p>è prevista alle seguenti condizioni, tutte congiuntamente ricorrenti: 1) devono ricorrere situazioni di recidiva, nel caso di reati che violino la dignità e il rispetto per la persona umana, oppure atti di grave violenza o connotati da una particolare gravità tali da determinare seria apprensione a livello sociale; 2) non sono esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico;</p> | Consiglio di istituto |
| f | esclusione dello studente dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di stato conclusivo del corso di studi | <p>Nei casi più gravi di quelli già indicati al punto E ed al ricorrere delle stesse condizioni ivi indicate</p> | Consiglio di istituto |

ART.5

Per quanto non espressamente indicato si fa riferimento ai regolamenti di Istituto in vigore e alla normativa vigente.